

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI AI PATROCINATORI INTERNI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE DELLA ASL LECCE" (ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge 24.06.2014 N.90 come convertito dalla Legge N.114/2014, ed, altresì, della L.R. N.18 del 26.06.06 e ss.mm.ii.).

Articolo 1

"Oggetto ed ambito di applicazione"

1. Il presente Regolamento disciplina, determinandone i criteri di ripartizione, la corresponsione dei compensi spettanti ai patrocinatori interni dipendenti della ASL Lecce (Dirigenti Avvocati e funzionari amministrativi appartenenti alla categoria D e DS), con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, in servizio presso la Struttura Burocratico Legale (d'ora innanzi denominata S.B.L.) della ASL Lecce, iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Lecce, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.9, D.L. N.90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge N.114/2014, degli artt. 5 e 7, L.R. N.18/06 e ss.mm.ii., ed, altresì, tenuto conto dei principi di cui all'art. 23 della "Legge Professionale Forense" N.247/2012 che riconosce agli Avvocati dipendenti degli Enti pubblici "un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta".
2. I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono corrisposti esclusivamente ai patrocinatori interni dipendenti della ASL Lecce, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato assegnati alla S.B.L., come tali iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 2

"I compensi professionali"

1. Il diritto alla corresponsione dei compensi professionali, spettante ai predetti patrocinatori dipendenti, in relazione alla attività professionale e legale effettivamente e concretamente svolta all'interno della S.B.L., è riconosciuto esclusivamente nell'ipotesi di pronunce giudiziarie favorevoli alla ASL Lecce, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente, nonché nell'ulteriore ipotesi di provvedimenti stragiudiziali.
2. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva (Civile, del Lavoro, Penale, Amministrativo, Tributario, Speciale, Collegi arbitrali, Mediatori, Conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.) o provvedimenti stragiudiziali.

ULL-FPC


FIALS


NURSIND


Rsu/


ASL


FPCGIL


3. Debbono intendersi come favorevoli quei provvedimenti giurisdizionali che, in qualunque stato e grado del giudizio, accolgono, totalmente o parzialmente, le domande e/o eccezioni formulate dall'Ente, così come quelli che, pur non pronunciando sul merito della causa, definiscono procedimenti cautelari o fasi cautelari di un giudizio con esito favorevole all'Ente, nonché le cause promosse contro l'Amministrazione che dichiarino il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza del giudice adito, la nullità ed irricevibilità della domanda introduttiva, rinuncia alla domanda od agli atti del giudizio, estromissione, cessazione della materia del contendere o per carenza d'interesse o per mancata comparizione delle parti all'udienza, estinzione e perenzione del giudizio), a condizione che prevedano la liquidazione delle spese e compensi di lite a carico della parte soccombente.
4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi proposti dall'Ente e non opposti dalla controparte.
5. Per provvedimento stragiudiziale s'intende qualsiasi scrittura pubblica o privata (ad esempio, atto di transazione) che, a chiusura di una controversia, contenga una espressa clausola di riconoscimento dei relativi compensi a carico della controparte. Analogamente nei casi di mediazione e di negoziazione assistita definitesi favorevolmente all'amministrazione, il compenso al difensore spetta solo se la controparte è soccombente o venga espressamente previsto a carico della controparte l'onere delle spese a favore della ASL Lecce.

Articolo 3

"Compensi professionali: ripartizione e limiti"

1. I compensi professionali, nel caso di pronunce giurisdizionali o di provvedimenti stragiudiziali favorevoli all'Ente, nei termini innanzi specificati, sono corrisposti all'Avvocato che ha patrocinato il giudizio in misura pari all'85% dell'importo liquidato od altrimenti riconosciuto, ritenendo la ASL Lecce la quota del 15%, a titolo di spese generali, previo recupero delle somme in danno della parte soccombente a cura del patrocinatore. A tal fine, il patrocinatore dipendente potrà porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero forzoso del predetto credito.
2. Sono corrisposti, altresì, al patrocinatore dipendente, al netto della ritenuta del 15% di competenza aziendale e sempre previo e documentato recupero degli stessi, anche i compensi riconosciuti e versati spontaneamente dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono del giudizio.
3. Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico del patrocinatore dipendente costituito in giudizio (ad es. per quiescenza o cambio qualifica), questi partecipa alla divisione del compenso nel rispetto del criterio di ripartizione innanzi indicato e limitatamente alla quota corrispondente all'attività professionale effettivamente espletata fino al momento della cessazione, sempre che sia avvenuto il preventivo recupero delle somme, a seguito della condanna della parte soccombente o del pagamento spontaneo della controparte, ad opera del nuovo difensore successivamente costituito per la ASL Lecce. Il riparto tra i patrocinatori dipendenti è stabilito con determinazione del Direttore della S.B.L. sulla base delle attività svolte e del periodo intercorrente tra il conferimento dell'incarico e la fine del giudizio.

GA

g

NUMSRA
R

APCGIC

UIC-FPL
[Signature]

FIALS
[Signature]

ase
[Signature]

div
[Signature]

4. Il compenso è dovuto in proporzione ai patrocinatori dipendenti nell'ipotesi in cui le spese ed i compensi come liquidati con provvedimento giurisdizionale in danno della parte soccombente o comunque determinati a carico della controparte che siano stati recuperati anche in parte.
5. Alcn compenso è dovuto nell'ipotesi di compensazione delle spese e dei compensi di lite (eventualmente con rinuncia espressa dell'Avvocato a far valere il proprio diritto di credito nei confronti della ASL Lecce, richiedendosi, in tal caso, una espressa manifestazione di volontà della parte).
6. I compensi professionali sono attribuiti in modo che quanto erogato al singolo patrocinatore dipendente non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo ex art. 9 comma 7 del D.L. N.90/2014 o l'eventuale diverso tetto stabilito dalla normativa vigente al momento della liquidazione, restando il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo, da calcolarsi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie.

Articolo 4

"Criterio assegnazione incarichi"

1. Gli affari contenziosi e di consulenza sono assegnati dal Direttore della Struttura Burocratica Legale secondo principi di *"parità di trattamento"* e di *"specializzazione professionale"*, nel rispetto della valorizzazione e dell'accrescimento della professionalità dei patrocinatori dipendenti in servizio presso la S.B.L. della ASL Lecce.

Articolo 5

"Procedura amministrativa per la liquidazione dei compensi"

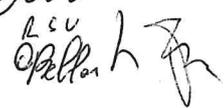
1. Per tutte le incombenze amministrative connesse alla corresponsione dei compensi professionali in favore dei patrocinatori dipendenti, si individua la competenza dell'Area Gestione Personale, la quale provvederà alla corresponsione degli importi, previa ricezione della determina di liquidazione adottata dal Direttore della S.B.L. (nella quale si dovrà dare atto del preventivo ed integrale recupero delle somme) che avverrà con le prime competenze stipendiali utili rispetto alla trasmissione dell'atto determinativo.
2. L'Area Gestione Risorse Finanziarie sarà tenuta a rendere disponibili, su richiesta del patrocinatore dipendente, le reversali di incasso delle somme corrisposte a titolo di spese oggetto dei compensi professionali di cui al presente Regolamento.
3. I compensi professionali, in quanto corrisposti al legale interno in costanza del rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributiva e sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 208, della Legge N.266/2005, a tenore del quale *"le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"*. I patrocinatori interni, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP e, pertanto, i compensi corrisposti sono al netto di tale imposta.

UILL-FPL


FIAS


FPCIL



 LCU







4. Ai patrocinatori dipendenti che partecipano alla distribuzione dei compensi professionali di cui al presente Regolamento spetta la retribuzione di risultato se dirigenti avvocati o la incentivazione alla produttività se personale di comparto;

Articolo 6

"Funzioni ed obblighi degli Avvocati"

1. Gli Avvocati dipendenti sono tenuti a svolgere le proprie specifiche funzioni:
 - nel rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
 - nella cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento delle attività non dilazionabili;
 - nel rispetto della organizzazione delle attività di udienza previste nell'agenda legale;
 - nel puntuale e tempestivo svolgimento dell'attività di consulenza affidata.
2. Gli Avvocati devono, altresì, adempiere al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. N.62/2013, al Codice di Condotta Aziendale nonché agli obblighi deontologici fissati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Articolo 7

"Norme finali"

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con atto deliberativo del Direttore Generale e trova applicazione per le cause concluse con sentenza favorevole per la ASL Lecce per le quali, dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (25/06/2014) sia stato accertato l'incasso delle somme da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie.
2. La Direzione strategica della ASL Lecce si impegna a rivedere e/o aggiornare il presente Regolamento dopo il primo anno di applicazione, al fine di apportarvi eventuali correttivi e/o integrazioni.